

Avvocati: è obbligatorio adeguarsi al digitale

Autore: Redazione

La Corte di Cassazione lo conferma: **gli avvocati sono obbligati** a dotarsi di tutti i **programmi necessari al processo telematico**. La scarsa preparazione nel campo e l'imperizia tecnica non sono al giorno d'oggi giustificazioni: i professionisti devono essere in grado di **leggere tutti i documenti** a loro notificati anche se sono **firmati digitalmente**. È quanto stabilito dalla sesta sezione civile della Suprema Corte con l'ordinanza n. 22320 del 25 settembre 2017.

Gli avvocati devono leggere i file p7m

Gli avvocati sono quindi tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni, a leggere correttamente tutte le notifiche e tutti gli atti che vengono loro inviati in formato digitale. Nello specifico, bisogna sempre essere in grado di aprire e visionare i documenti firmati digitalmente tramite sistema CADES (file con estensione .p7m) e PAdES (file con normale estensione .pdf).

A nulla vale, nel caso in esame, il ricorso di un avvocato che lamentava di non essere tecnicamente in grado con la propria strumentazione di decodificare documenti p7m sottoscritti in CADES. Il professionista sosteneva di non essere tenuto per legge a dotarsi di uno specifico programma idoneo, e che un obbligo in tal senso avrebbe violato gli articoli 3 e 24 della Costituzione. L'avvocato rivendicava, in sostanza, uguaglianza e pari diritto alla difesa; la Suprema Corte, però, ha considerato nel caso di specie il ricorso del tutto inammissibile.

I software non sono un onere eccezionale

Data l'approvazione del processo telematico, infatti, e la sua diffusione negli ultimi anni, è diventato necessario per tutti i legali adattarsi alle nuove disposizioni. Questo significa ovviamente, nella pratica, anche dotarsi di tutti i programmi necessari alla lettura dei file digitali. Tanto più che con l'imposizione del formato p7m per l'estensione dei file sottoscritti in CADES il normatore tecnico ha inteso offrire "la massima garanzia possibile di conformità del documento" nell'attuale contesto "di diffusione degli strumenti informatici".

Insomma, il rispetto delle regole previste per il processo telematico garantisce semplicemente "gli standard minimi e adeguatamente diffusi e pubblicizzati", ed è lungi dal costituire un onere eccezionale e insostenibile.

Obbligatorio dotarsi di strumentazione adeguata

La conclusione della Cassazione è quindi scontata: l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico, purché soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Provvedimento 28/12/2015 del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, implica intuitivamente e di necessità l'onere che il suo destinatario si doti degli strumenti minimi per leggere suddetta notifica.

In caso contrario, come giustamente precisa la Corte, si arriverebbe alla situazione "bizantina o assurda" nella quale sarebbe lecito eseguire un'attività legata al processo ma completamente inutile, o comunque utile solo nel caso in cui il destinatario abbia deciso di conformarsi alle norme.

<https://www.diritto.it/avvocati-obbligatorio-adeguarsi-al-digitale/>